



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

DETERMINA N. 1/16/DRS

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA TELECOM ITALIA S.P.A. (TELECOM ITALIA) E WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. (WIND) IN MATERIA DI CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DELLE CHIAMATE VERSO NUMERAZIONI NON GEOGRAFICHE DI TELECOM ITALIA ORIGINATE DA RETE FISSA DI WIND

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTE le direttive n. 2002/19/CE (“*direttiva accesso*”), 2002/20/CE (“*direttiva autorizzazioni*”) e 2002/21/CE (“*direttiva quadro*”), così come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, e, in particolare, l’articolo 23;

VISTA la delibera n. 352/08/CONS, del 25 giugno 2008, recante “*Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica*” (di seguito denominato il “*Regolamento*”) e in particolare l’articolo 12, comma 2;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione di un nuovo regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA l’istanza della società Telecom Italia S.p.A. (di seguito “*Telecom Italia*”), del 9 luglio 2014, acquisita dall’Autorità in pari data al protocollo n. 36484, con la quale la predetta società ha richiesto la definizione della controversia insorta con la società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (di seguito “*Wind*”) in materia di condizioni economiche del servizio di raccolta delle chiamate verso numerazioni non geografiche di Telecom Italia originate da rete fissa Wind;

VISTA la nota del 22 luglio 2014, recante numero di protocollo 39436, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha comunicato alle parti, ai sensi dell'articolo 5 del *Regolamento*, l'avvio del procedimento istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le stesse per la prima udienza in data 10 settembre 2014;

CONSIDERATO che, su richiesta delle parti, la prima udienza è stata posticipata al 30 settembre 2014;

VISTA la nota della società Wind del 24 settembre 2014, acquisita dall'Autorità in pari data al protocollo n. 49139;

VISTI gli esiti dell'udienza del 30 settembre 2014;

VISTA la nota della società Wind del 6 maggio 2015, acquisita dall'Autorità in data 7 maggio 2015 al protocollo n. 41640;

VISTA la nota del 16 luglio 2015, recante numero di protocollo 57419, con la quale la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha convocato le parti per una ulteriore udienza in data 29 luglio 2015;

VISTI gli esiti dell'udienza del 29 luglio 2015;

VISTA la nota di Telecom Italia del 13 gennaio 2016, acquisita in data 14 gennaio 2016 dall'Autorità al protocollo n. 1600, con la quale la società istante ha comunicato di rinunciare al procedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'articolo 12, comma 2, stabilisce che "*il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci alla propria istanza*";

VISTI tutti gli atti del procedimento;

DETERMINA

L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe, insorta tra Telecom Italia S.p.A. e Wind Telecomunicazioni S.p.A., ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del *Regolamento*.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del suddetto *Regolamento*, il presente atto può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità www.agcom.it.

Roma, 18 febbraio 2016

IL DIRETTORE
Giovanni Santella